R.G. 2530/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Potenza, sezione civile, nella persona del dott. Elio Di Molfetta, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 2530/2024 R.G.

tra

Parte_1 *Parte_2* e *Parte_3*

rappresentati e difesi dall'avv. [redacted]

attrici

e

Controparte_1 c.f. e p.iva *P.IVA_1* in persona del legale rappresentante p.t., contumace

convenuta

All'udienza del 28.04.2026 la causa passava in decisione ex art. 281 sexies cpc sulle conclusioni del procuratore della parte attrice.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 4.07.2024 gli odierni istanti assumendo che il decesso

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

della propria congiunta *Persona_1* - [redacted] e [redacted], rispettivamente coniuge di *Parte_1* *[...]* e madre di *Parte_2* e *Parte_3* *[...]*, la quale in data 29/11/2017, attraverso accesso venoso periferico per venipuntura avambraccio sinistro, eseguiva presso [redacted] di Potenza scintigrafia ossea e articolare total body - fosse addebitabile a responsabilità medica, chiedevano di "accertare e dichiarare la responsabilità dell' *[...]* *Controparte_1* in persona del lrpt, nella produzione dell'evento dannoso di cui in premessa; 2. per l'effetto condannare l' *Controparte_2* in persona del legale rappresentante p.t,. al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, subiti dagli istanti nelle rispettive qualità, nella misura che verrà determinata in corso di causa o in quella somma che il Tribunale riterrà doversi corrispondere ai ricorrenti, per effetto della documentazione in atti anche in caso di espletanda istruttoria da svolgersi in seguito al mutamento di rito; 3. il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi di mora dal dì dell'evento al soddisfo".

La domanda attorea pare fondata solo nei limiti di

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-843

seguito esposti.

2. Risulta provata e comunque non contestata l'effettiva instaurazione del rapporto contrattuale tra la defunta *Persona_1* e la *Parte* avente ad oggetto gli interventi terapeutici su evidenziati nonché l'esecuzione degli stessi da parte del personale ausiliario della convenuta. I c.t.u. designati nel corso del procedimento di a.t.p. che ha preceduti il presente giudizio, le cui conclusioni si condividono in quanto scevre da vizi logici nonchè fondate su un esame diretto dei documenti sanitari, hanno evidenziato la responsabilità degli ausiliari della parte convenuta evidenziando che "e nel rispetto dei criteri del nesso di causalità e secondo il criterio del "più probabile che non" sia possibile concludere che la Sig.ra *Per_1* abbia contratto tromboflebite ed infezione dei tessuti molli avambraccio sinistro per venipuntura durante il ricovero nella UOC di Reumatologia dell' *Controparte_1* e che tale evento rappresenti il primus movens di una sfortunata sequenza di eventi, sepsi da Stafilococcus Aureus, endocardite batterica della mitrale da Stafilococcus Aureus, insufficienza respiratoria acuta, arresto cardiocircolatorio che ha portato all'evento finale con

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-843

l'exitus della paziente" (v. relazione c.t.u., pag. 69). Per i periti, in particolare, se fossero state rispettate tutte le norme atte ad evitare le infezioni, alla luce della più accreditata letteratura in materia e linee guida nazionali e internazionali, questo avrebbe con elevato grado di probabilità neutralizzato il rischio del verificarsi dell'evento letale. In realtà sul versante documentale non v'è evidenza alcuna che la parte convenuta abbia rispettato o attuato i protocolli di Legge atti ad evitare e prevenire le infezioni che interessarono la Sig.ra *Per_1* È evidente che, in tema di infezioni nosocomiali, e dallo studio degli atti, si possano configurare addebiti di responsabilità omissiva dei responsabili amministrativi e sanitari aziendali dell'ospedale *CP_1* di *CP_1* in quanto non risultano attivate e applicate le periodiche verifiche di tutti gli interventi finalizzati alla prevenzione delle infezioni ospedaliere e non risultano effettuate le indagini infettivologiche sugli operatori sanitari che possono essere fonte di contagio per i pazienti. Per i periti, inoltre, che nel caso di specie, pur considerando le gravi condizioni del paziente, non emergevano problemi tecnici di particolare difficoltà. All'esito della CTU espletata i periti d'ufficio hanno

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-843

quindi accertato la sussistenza di un pacifico nesso di causalità tra le sopra illustrate condotte colpose tenute dai sanitari de quibus e il decesso della *Per_1*

3. Essendo stata accertata la responsabilità della struttura sanitaria convenuta da cui è conseguito il decesso della paziente *Per_1* la predetta Azienda dovrà essere condannata al risarcimento a favore degli attori del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale. Tale danno si può ritenere dimostrato per via presuntiva, stante lo stretto legame che presumibilmente univa la vittima a tutti gli attori. Altro, infatti, è la prova specifica di un pregiudizio eccezionalmente aggravato rispetto alle normali conseguenze di un fatto, quale quello oggetto di accertamento, altro sono queste ultime che, quindi, possono e debbono essere presunte appartenendo, in difetto di prove contrarie, alla regolarità delle descritte relazioni umane. E non v'è dubbio che il pregiudizio non patrimoniale patito dalle attrici, consistente nelle forzose rinunce a godere della vicinanza del proprio caro defunto, rientrino nella normalità dei casi. Il danno parentale, infatti, è una particolare forma di danno non patrimoniale iure proprio

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-843

del congiunto che consiste in fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita e nella sofferenza interiore derivante dal veder compromesso o radicalmente mutato tale rapporto. La liquidazione del danno subito dalle attrici a seguito del decesso del congiunto è di tipo equitativo. Ed invero secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, che questo giudice ritiene di dover condividere, la liquidazione deve essere fatta in base alle tabelle del Tribunale di Milano, basate su un metodo a punti che recepisce le indicazioni di Cass. ord. 26300/2021 e fornisce indicazioni che consentono la prevedibilità della liquidazione sulla base di criteri e parametri prestabiliti (Cass., ord. 17 maggio 2023, n. 13540). Tanto detto, però, non può farsi a meno di evidenziare che la parte attrice non ha dimostrato la convivenza dei figli con la madre o che gli stessi abitassero nello stesso stabile o complesso condominiale, né ha dimostrato compiutamente la qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto, sia in termini di sofferenza interiore patita (da provare anche in via presuntiva) sia in termini di stravolgimento della vita della vittima secondaria

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-843

(dimensione dinamico relazionale). Ora, secondo i parametri di fatto indicati dalla tabella milanese del 2024 i danni possono essere computati per ciascun attore nei seguenti termini:

per il coniuge *Parte_1* € 320.702,00 (età vittima 73 anni – 12 punti; età congiunto 73 anni – 12 punti; convivenza – 16 punti; sopravvivenza di altri congiunti – 12 punti; relazione affettiva – 30 punti = totale 82 punti X € 3.911,00 a punto);

per il figlio *Parte_2* € 250.304,00 (età vittima 73 anni – 12 punti; età congiunto 48 anni – 20 punti; convivenza – 0 punti; sopravvivenza di altri congiunti – 12 punti; relazione affettiva – 20 punti = totale 64 punti X € 3.911,00 a punto);

per la figlia *Parte_3* € 250.304,00 (età vittima 73 anni – 12 punti; età congiunto 43 anni – 20 punti; convivenza – 0 punti; sopravvivenza di altri congiunti – 12 punti; relazione affettiva – 20 punti = totale 64 punti X € 3.911,00 a punto).

4. L'importo totale di € 821.310,00 deve ritenersi già espresso in valori monetari attuali. Tale importo va poi aumentato degli interessi nella misura legale da calcolare sull'importo medesimo devalutato alla data di commissione del fatto in base all'indice ISTAT dei

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-843

prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, e quindi rivalutato, anno per anno, in base allo stesso parametro, dalla data del fatto fino a quella del pagamento delle somme (cfr., in tal senso, ex plurimis Cass. sez. III sent. 30.11.2011 n.25571 e Cass. Sez. 2, Sentenza n.3931 del 18/02/2010). L'importo così calcolato sarà aumentato degli interessi nella misura legale dal momento della sentenza sino al soddisfo.

5. La domanda per i danni patrimoniali non può essere accolta non avendo gli attori allegato, e men che meno provato, il tipo e l'entità dei danni in questione.

6. Le spese di lite, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Potenza, sezione civile, pronunciando in via definitiva sulla domanda in esame, così provvede:

1) condanna la parte convenuta a pagare agli attori la complessiva somma di € 821.310,00 oltre interessi come determinati in parte motiva;

2) pone definitivamente a carico della parte convenuta le spese di c.t.u.;

3) condanna la parte convenuta a rimborsare al procuratore della parte attrice, dichiaratosi

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-843

antistatario, le spese di giudizio liquidate per il procedimento di a.t.p. in € 7.700,00 per compenso di avvocato, e per il presente giudizio in € 29.000,00 per compenso di avvocato, oltre accessori come per legge ed oltre rimborso spese vive;

4)rigetta ogni altra domanda.

7.06.2026. Il G.U. Elio Di Molfetta

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-843